



Signor Presidente del Consiglio
On. Silvio Berlusconi
Presidenza Consiglio dei Ministri
Piazza Colonna, 370
00187 Roma

Signor Ministro dei Trasporti
Sen. Altero Matteoli
Ministero dei Trasporti
Piazza della Croce Rossa, 1
00187 Roma

Signor Ministro dell'Interno
On. Roberto Maroni
Palazzo del Viminale
Via Agostino Depetris, 7
00184 Roma

Signor Presidente
IX Commissione Trasporti
On. Mario Valducci
Camera dei Deputati
Piazza Montecitorio, 1
00187 Roma

Signor Presidente
VIII Commissione
Lavori Pubblici e Comunicazione
Sen. Luigi Grillo
Senato della Repubblica
Piazza Madama
00187 Roma

e p.c. Signora Ministro dell'Ambiente
del Territorio e del Mare
On. Stefania Prestigiacomo
Via Cristoforo Colombo, 44
00144 Roma

Oggetto: richiesta di modifica al codice della strada prevista dalla Legge 85/2001 (delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada)

In considerazione della Legge n.85/2001 che ha delegato al Governo la revisione del nuovo codice della strada, con particolare riferimento ai principi ed ai criteri direttivi riportati all'articolo 2 della suddetta legge, le Associazioni firmatarie chiedono alcune modifiche al codice della strada con le finalità di garantire una **maggiore sicurezza** agli escursionisti utenti di alcune categorie di strade quali i **sentieri** (o **mulattiere** o **tratturi**) così come sono definite attualmente nel codice, e di **limitare l'impatto ambientale e il disturbo alla fauna arrecato dal transito motorizzato in zone rurali e in particolare montane**. Si deve infatti considerare il carattere di vulnerabilità del territorio montano, riconosciuto dalla Convenzione Internazionale per la Protezione delle Alpi secondo la Legge 403/99 e dai relativi protocolli che, sebbene non ancora ratificati dal nostro Parlamento, sono già da tempo in vigore in tutti gli altri Stati alpini della regione comune europea e ne informano quindi la produzione di norme.

Gli articoli per cui si chiedono modifiche sono i seguenti:

- Art.2 Definizione e classificazione delle strade
- Art.3 Definizioni stradali e di traffico

Di seguito è riportato il contenuto di parte degli articoli citati, con le modifiche o aggiunte proposte riportate in grassetto. Le motivazioni e le finalità di tali modifiche sono contenute in alcune brevi considerazioni riportate in coda a ciascun articolo.

Art.2 Definizione e classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce “strada” l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.
2. Le strade sono classificate riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:
 - A Autostrade
 - B Strade extraurbane principali
 - C Strade extraurbane secondarie
 - D Strade urbane di scorrimento
 - E Strade urbane di quartiere
 - F Strade locali
 - F bis Itinerari ciclopedonali
 - G Sentieri (o mulattiere o tratturi)**
3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti caratteristiche minime:

(...)

F-bis) Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della strada.

G Sentiero (o Mulattiera o Tratturo): strada a fondo naturale realizzata dall'uomo sui tracciati formati per effetto del passaggio di pedoni o di animali, anche integrata da appositi manufatti, e destinata esclusivamente a pedoni, animali e a veicoli non motorizzati, fatte salve eventuali deroghe, motivate e definite temporalmente, o ulteriori limitazioni previste dagli enti pubblici territorialmente competenti, le necessità connesse all'utilizzo agro-silvo-pastorale e le attività di soccorso, protezione civile o comunque legate alla pubblica sicurezza.

CONSIDERAZIONI

Attualmente la definizione di Sentiero (o Mulattiera o Tratturo) è riportata all'articolo 3, punto 48 del Codice come “strada a fondo naturale formata per effetto del passaggio di pedoni e animali”.

Tale definizione (art. 3, punto 48) risulta incompleta, in quanto essa, senza una successiva descrizione funzionale, può lasciare adito ad interpretazioni di vario genere, come l'estensione d'uso ai veicoli motorizzati (così come rimarcato dalla sentenza della Corte di Cassazione n.2479/02). Si fa altresì notare come la gran parte delle normative regionali, riservando in via generale l'uso dei sentieri esclusivamente ai pedoni ed agli animali, siano in palese contrasto con la citata possibile interpretazione estensiva dell'attuale codice della strada (si veda ad es. l'art.11 della L.R.32 del Piemonte, l'art.26 della L.R. 8/76 della Lombardia e l'art.2 della L.R. 26/98 della Toscana).

***Pertanto, si ritiene che la tipologia di strada in questione richieda una sua precisa definizione e classificazione in quanto strada a tutti gli effetti** (stando alla sentenza della Corte di Cassazione n.2479/02), così come già in essere nel caso degli itinerari ciclopedonali di cui al punto Fbis dell'art.2. Si ritiene che tali definizione e classificazione debbano essere collocate all'articolo 2, comma 2 e 3, del codice medesimo, da inserire come lettera G dopo la lettera Fbis.*

Per questo motivo si propone di esplicitare in maniera puntuale il concetto che la strada definita come “sentiero (o mulattiera o tratturo)” è un'opera dell'uomo, destinata per sua natura (salvo eventuali deroghe) al transito pedonale, animale e di veicoli non motorizzati a basso impatto ambientale.

*La suddetta necessità di escludere, a priori e chiaramente, l'uso dei sentieri (o mulattiere o tratturi) ai mezzi motorizzati risponde essenzialmente a motivazioni legate alla **pubblica sicurezza e alla tutela ambientale.***

Infatti il transito dei veicoli a motore, a causa delle forti sollecitazioni sul terreno operate dalle sagomature dei pneumatici e dal peso dei veicoli, in particolare nei tratti in pendenza, comporta una erosione del fondo naturale dei sentieri o dei tratti selciati delle mulattiere. A lungo andare tale erosione produce solchi e vie

preferenziali al ruscellamento delle acque meteoriche. Ciò può rendere instabile il terreno e provocare dei crolli, fino a creare, nei casi più gravi, un vero e proprio dissesto idrogeologico, con conseguenti situazioni di potenziale rischio per tutti gli utenti e per la stabilità del suolo.

Si evidenzia inoltre, come il transito su sentieri (o mulattiere o tratturi) dei veicoli a motore, oltre a produrre inquinamento acustico ed atmosferico ed un notevole disagio alle diverse categorie di passanti che vi transitano e alla fauna selvatica, possa essere una potenziale causa di incidenti che espongono a serio rischio la sicurezza e l'incolumità di tutti gli utenti.

Infine, occorre tenere conto che le diverse categorie di sentieri (o mulattiere o tratturi) **attraversano spesso zone di notevole pregio paesaggistico e naturalistico, nonché luoghi di rilevanza storico-etnografica. Il passaggio di veicoli a motore su tali percorsi porterebbe quindi a sminuire il loro significato ed il loro valore ambientale e culturale.**

In seguito alle considerazioni riportate, si rende anche necessario individuare le sanzioni relative alla violazione delle limitazioni di cui all'art.2 comma 3 punto G, così come modificato.

Art. 3 Definizioni stradali e di traffico

1. Al fine delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati: (...)
48. Sentiero (o Mulattiera o Tratturo): strada a fondo naturale, **destinata al transito pedonale, di animali e di mezzi non motorizzati, con le indicazioni di cui all'art.2 comma 3 lettera G.**

CONSIDERAZIONI

Si ritiene opportuno lasciare all'articolo 3 punto 48 la definizione di Sentiero (o Mulattiera o Tratturo) - opportunamente modificata e integrata con quanto previsto all'articolo 2 comma 3 lettera G - in quanto la stessa può servire come utile riferimento per definire le caratteristiche di questa tipologia di percorso, anche in assenza di una classificazione specifica da parte degli enti di cui all'articolo 13 comma 5 del Codice.

Ringraziando per l'attenzione, in attesa di un riscontro e restando a disposizione per eventuali audizioni, porgiamo i più cordiali saluti.

I Presidenti:

Mountain Wilderness Italia Fausto DE STEFANI

Club Alpino Italiano Annibale SALSA


CIPRA Italia Oscar DEL BARBA

Legambiente Vittorio COGLIATI DEZZA

Lipu Giuliano TALLONE

Federazione Pro Natura Valter GIULIANO

WWF Enzo VENINI



Riferimenti:

Fabio Valentini: info@mountainwilderness.it tel.e fax 059 692151

Susanna Gonella: gonella@mountainwilderness.it tel. 011 3188644 – 335 5977994

Renato Napoli: napoli@mountainwilderness.it tel. 349 4732767